COMUNE DI NAPOLI

**DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO**
**SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA**
**CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELLA DELIBERA DI C.C. N° 71 DEL 10/12/2014**

**Concessione semplificata** n°909 /P.E. del 17/06/2016
rilasciata in data 23-06-2016

**PRATICA SUAP N° 9763/2016**
**"AREA A" – DEHORS TIPO A**

## IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di occupazione suolo prot. PG/2016/453556 del 26/05/2016 presentata dal Sig. MARIGLIANO ALESSIO nato a NAPOLI il 04/06/1993 C.F. MRGLSS93H04F839H in qualità di TITOLARE IMPRESA INDIVIDUALE denominata LA LOCANDA DEL GUSTO P.IVA 07558601212 con sede in Napoli in GIULIO PALERMO 6

Visto il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/8/2015;
visto il ***Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e /o artigianali (di seguito Regolamento dehors),*** approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 10/12/2014;
visto che l'art. 8 del suddetto Regolamento dehors prevede che il servizio competente, verificata la conformità delle dichiarazioni e la completezza degli allegati tecnici rilasci o neghi la concessione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta e che, qualora a conclusione del procedimento istruttorio, il medesimo servizio accerti la mancanza di uno dei requisiti richiesti, dei quali è stato dichiarato il possesso, assuma le conseguenti determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21- nonies della legge 241/90.
Verificata la completezza e la conformità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della concessione nonché sul rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dal Regolamento nonchè la completezza degli allegati tecnici.
Dato atto del possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio di ~~somministrazione/ esercizio~~ divicinato di cui alla SCIA n.142609 del 20/02/2014
Dato atto che il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 sono controllati dal Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples;
che non sussistono in capo al responsabile del procedimento e in capo al Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.
Visto

- il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 46 del 9/3/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di Attuazione;
- il D.Lgs 42/2004 e s.m.i;
- il D.Lgs. 267/2000 e sm.i.;
- la L. 241/90 e s.m.i.;
- l'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e s.m.i.;

- gli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 64 dell' 11/02/2016;
- l'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13 comma 1, lettera b e 17, comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013.

Rilevato che il canone COSAP per l'occupazione di mq 10,00 è pari ad € 493,00 ed è stato calcolato secondo quanto riportato nel seguente prospetto.

**PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL CANONE**

| categoria cosap | tariffa | mq | canone quadrimestrale |
|---|---|---|---|
| B | € 49,29 | 10 | € 492,90 |

acquisito il pagamento pari ad € 493,00 effettuato in data 22-06-2016 ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP),

**CONCEDE**

al Sig. MARIGLIANO ALESSIO C.F. MRGLSS93H04F839H in qualità di TITOLARE IMPRESA INDIVIDUALE denominata LA LOCANDA DEL GUSTO P.IVA 07558601212 - l'occupazione di suolo pubblico nell'area prospiciente il pubblico esercizio sito in Napoli GIULIO PALERMO 6 per l'istallazione di funghi e sgabelli con un ingombro totale di mq 10,00 come da progetto allegato che costituisce parte integrante del presente atto, con il divieto di utilizzare paraventi, fioriere e pedana e con la prescrizione esporre, in luogo ben visibile, un cartello con l'indicazione "*NON SI EFFETTUA SERVIZIO AI TAVOLI*" e di depositare all'interno del locale gli arredi nei giorni e negli orari di chiusura dell'attivita.

La concessione è valida per un periodo non superiore a 120 giorni consecutivi a decorrere dalla data del rilascio 23-06-2016.

La concessione di suolo pubblico con procedura semplificata può essere rinnovata per una sola volta nel medesimo anno solare con la sola esclusione della concessione concernente occupazioni ricadenti in aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico sottoposte a piano attuativo obbligatorio (progetto d'ambito). In tale ultimo caso, la concessione può essere rilasciata una sola volta nel medesimo anno solare. Il rinnovo è ammesso per i due anni successivi a decorrere dalla prima domanda. Alla scadenza del triennio il soggetto dovrà presentare istanza di nuova concessione.

**AVVERTENZE**

Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizione legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti;

b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

c) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione

siano derivati danni alla pavimentazione medesima;
d) a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
c) ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti.
Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento dei Dehors, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014 e dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/8/2015.
L'Amministrazione Comunale può imporre in ogni tempo nuove condizioni.
In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Servizio Occupazione Suolo. In mancanza, il Comune provvederà addebitando le spese al concessionario.
Il contratto si risolve di diritto nei casi previsti dall'art. 10 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP) e in caso di perdita di efficacia della SCIA di somministrazione o di vicinato.
Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune da diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalita disciplinate dall'articolo 39 del Regolamento Cosap.
Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione indirizzata al Servizio Polizia Amministrativa, con contestuale riconsegna del titolo ed al Servizio tributario competente. In tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso.
Il concessionario ha l'obbligo del pagamento anticipato del canone rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione. Pertanto, il rilascio del presente provvedimento da parte dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico è subordinato alla determinazione del canone, che verrà comunicato all'indirizzo del concessionario tramite l'applicativo suap. In caso di errore materiale nel calcolo del canone, il concessionario si impegna a versare a conguaglio il dovuto senza sanzioni e/o interessi di mora.
Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sara intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale e ridotta nella misura del 50%. Sono altresi applicati gli interessi come stabiliti all'art.36 del Regolamento Cosap. Prima della notifica dell'avviso di cui sopra, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone puo regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalita previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs. 471/97.
L'avvenuto pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione dell'intero canone imposto per la concessione.
Ai sensi dell'art. 38 c. 1 e c. 2, del Regolamento Cosap, il concessionario è informato che:
1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.
2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta finanziaria, puo essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.
3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito

allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Il Servizio tributario competente dovra dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non e consentita:

a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

b) se l'importo complessivamente dovuto e inferiore ad € 1,000,00;

5. La durata del piano rateale non puo eccedere i tre anni (36 rate mensili)

6. Per gli importi superiori ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio e subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da societa assicurativa regolarmente iscritta al IVASS.

7. L'ammontare di ogni rata mensile non puo essere inferiore ad € 100,00.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonche di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3.

9. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

**Il presente provvedimento viene inoltrato al Servizio Gestione IMU Secondaria e altri tributi (U.O. COSAP) al Servizio Autonomo Polizia Locale per gli adempimenti di competenza ed in estratto al Servizio Commercio, Artigianato e Made in Naples per comunicazioni inerenti il perdurare del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011e dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.**

**Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 la concessione sarà inserita nell'elenco dei provvedimenti finali adottati dai dirigenti, pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Napoli.**

Il Responsabile del procedimento
*Arch. Patrizia Ongeri*

Il Dirigente
*Dott.ssa Caterina Cetrangolo*

Il Concessionario DELEGATO
(per accettazione)
arch. [signature]

**Il concessionario è consapevole che, qualora a conclusione del procedimento istruttorio (art. 8 comma 4 del Regolamento dehors) dovessero emergere motivi ostativi al mantenimento dell'occupazione concessa con il presente provvedimento, dovrà provvedere a conformare l'occupazione già concessa (inclusa la modifica o la rimozione degli arredi utilizzati) e che in caso di rifiuto l'amministrazione comunale provvederà ad assumere le conseguenti determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90 e s.m.i.**

**Il concessionario è altresì consapevole che le difformità delle dichiarazione rese in sede di presentazione dell'istanza costituisce causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.**

Il ~~Concessionario~~ DELEGATO
(per accettazione)
arch. [signature]

SEZIONE A-A Sc. 1:50

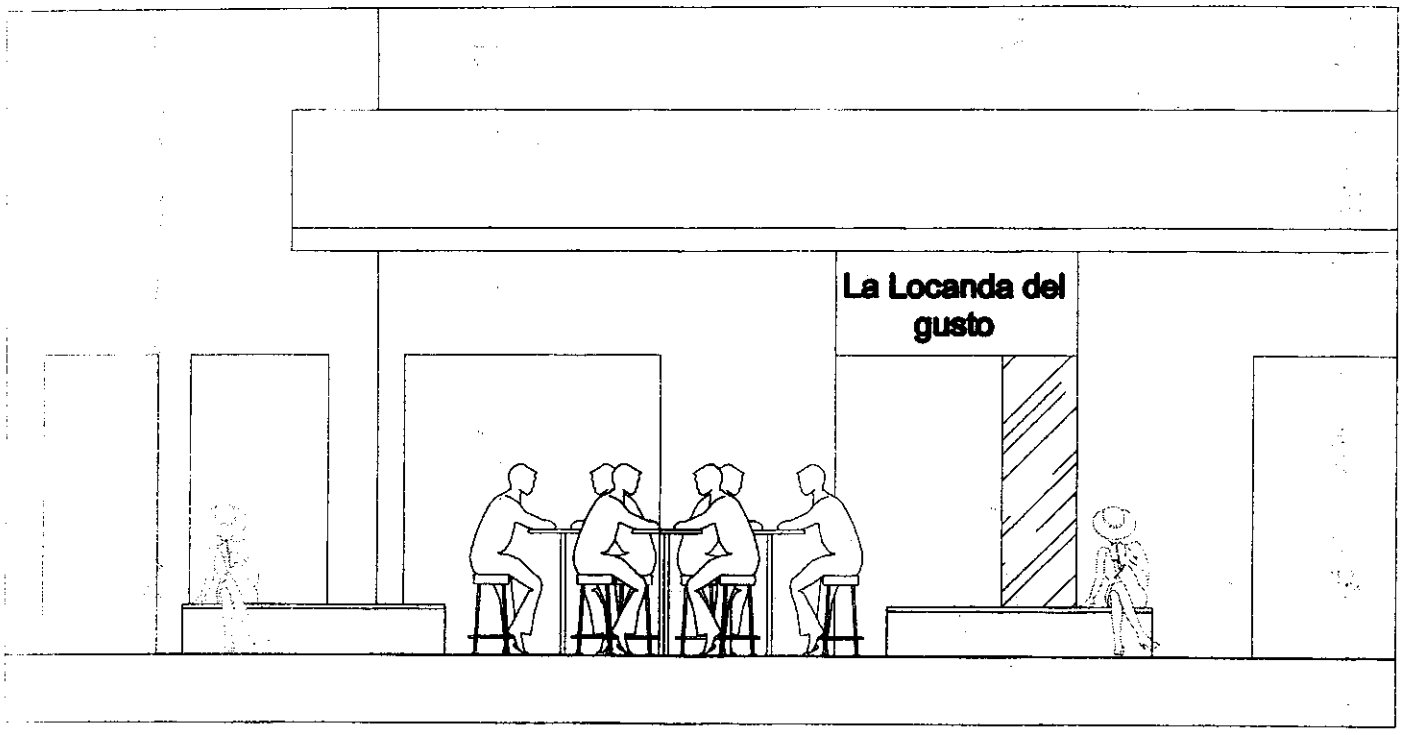


SEZIONE B-B Sc. 1:50

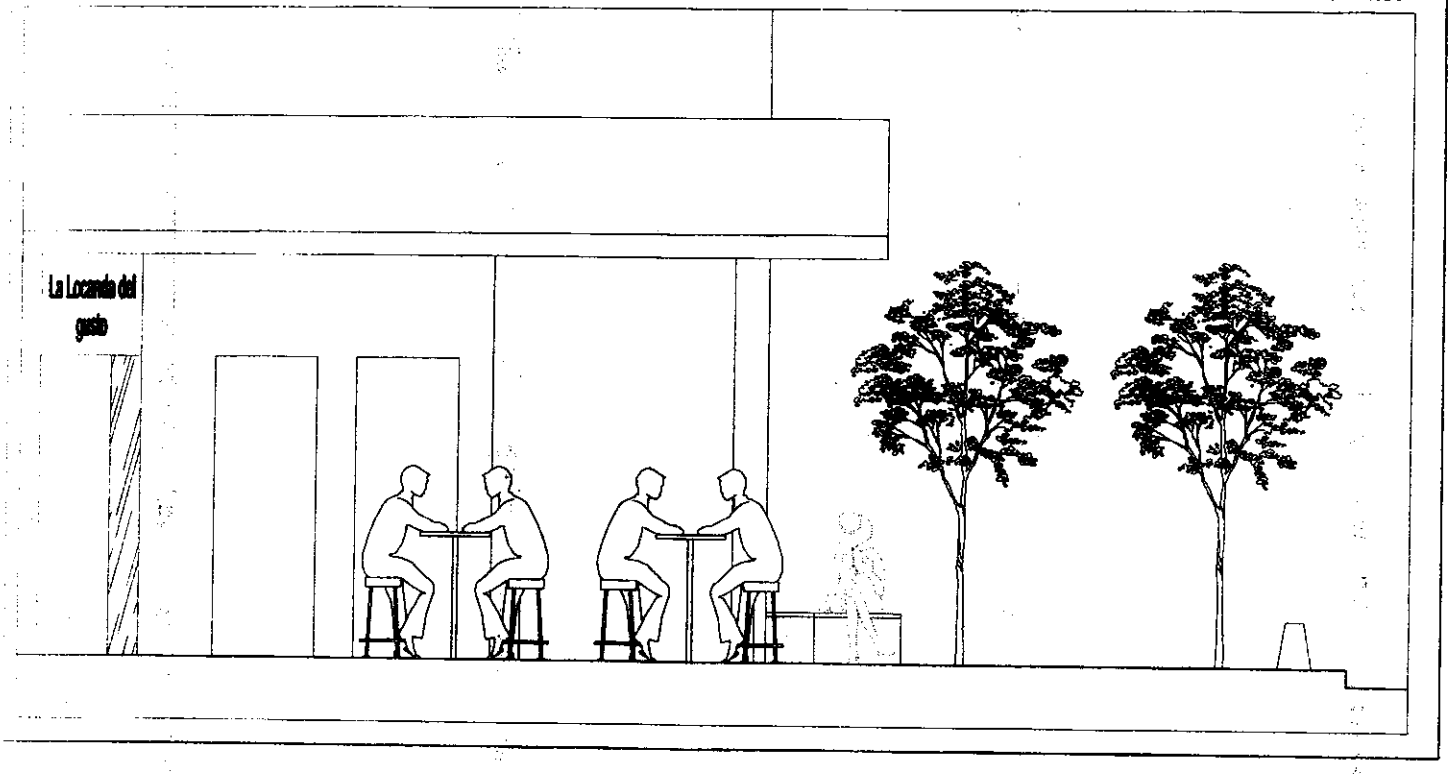

Elaborati grafici di progetto
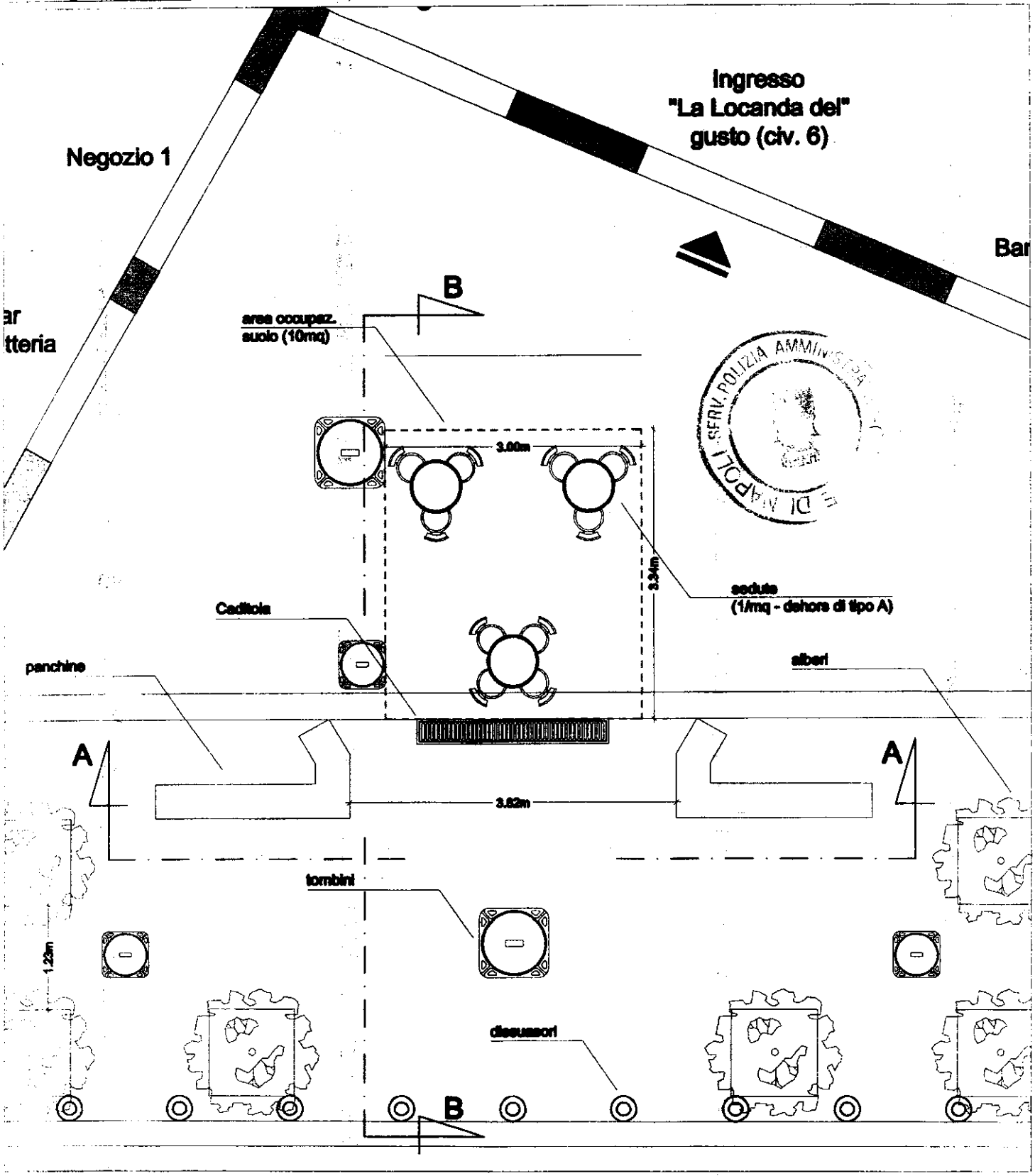
PLANIMETRIA PROGETTO Sc. 1:50